



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere
Rita Elvira Anna Russo	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.10/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 69/2026 R.G. proposto da:

■■■■■-■■■■■ rappresentato e difeso dall'Avvocato ■■■■■
per procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege

-ricorrente-

contro

Ministero dell'interno- Commissione Territoriale di Salerno, in persona del
Ministro in carica

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Salerno-Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'Unione Europea, nel giudizio r.g. n. 4521/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal
Consigliere Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA



1. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], è entrato in Italia nel 1987 da minore. Dopo un periodo iniziale con permesso di soggiorno collegato ai genitori e successivi permessi per lavoro, ha perso la regolarità del soggiorno nel 1996, anno in cui non gli veniva rinnovato il permesso di soggiorno; negli anni successivi ha svolto lavori non regolari e riportato condanne penali che hanno comportato la detenzione dal 2016 al 2023. Durante la detenzione ha svolto attività lavorative e formative.

Nel marzo 2023 il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, formalizzata il 13 marzo.

Il 14 marzo è stato trasferito al CPR di San Gervasio; il trattenimento non è stato convalidato e il richiedente è stato rimesso in libertà.

Successivamente è stato convocato dalla Commissione Territoriale di Salerno, che ha rigettato la domanda di protezione speciale perché, all'esito dell'audizione e dell'esame degli atti, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o speciale.

2. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al Tribunale di Salerno, producendo documentazione relativa alla permanenza in Italia, al percorso detentivo e alla situazione abitativa e lavorativa.

Il Tribunale, con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto il ricorso nella ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale e speciale richieste, argomentando, quanto a queste ultime, dalla mancata integrazione in Italia del richiedente che era stato attinto da plurime condanne penali per aver commesso dal 1993 più reati, come comprovato dal certificato del casellario, acquisito d'ufficio dal tribunale, quali: tentata estorsione, offerta o messa in vendita illecita di sostanze stupefacenti in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, estorsione in concorso, furto, violenza sessuale in concorso, ricettazione.



Rilevato altresì che il ricorrente, era solito utilizzare generalità non corrispondenti alla sua identità, sedicente *alias* [REDACTED] [REDACTED] il giudice del merito, nell'operato bilanciamento tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e l'interesse dello straniero a integrarsi nel Paese di accoglienza, ha escluso la necessaria integrazione del richiedente, apprezzando in tal senso la gravità dei reati commessi, ritenuti integrativi di "una soglia di gravità, oggettivamente percepibile, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità", valorizzata altresì la reticenza del dichiarante sui propri precedenti penali non dichiarati integralmente e l'insussistenza di stabili legami familiari in Italia.

3. Avverso il decreto, [REDACTED] [REDACTED] ricorre in cassazione con un solo motivo.

Il Ministero è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, formulato sotto la rubrica "Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. dell'art. 3 d.lgs. 251/07, dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE e dell'articolo 8 del d.lgs. 25/2008, in merito alla mancata cooperazione istruttoria ai fini della valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione speciale", il ricorrente deduce che la Commissione Territoriale e il Tribunale di Salerno non hanno correttamente applicato il dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Gli organi decisorî non avrebbero acquisito o valutato documentazione relativa al percorso detentivo, alle attività lavorative svolte, all'infortunio subito e alle richieste di accesso agli atti presentate per ottenere tali documenti.

La Commissione avrebbe ritenuto non prodotta documentazione, benché il richiedente avesse già richiesto gli atti alle autorità competenti e



il Tribunale fondato il rigetto sulla mancata dimostrazione dell'integrazione e sulla pericolosità sociale, senza attivare i poteri istruttori per acquisire gli elementi necessari.

La decisione non avrebbe pertanto effettuato un corretto bilanciamento tra la situazione nel Paese d'origine e il percorso di vita e permanenza in Italia del richiedente protezione.

La valutazione degli elementi rilevanti ai fini della protezione speciale sarebbe poi stata condotta senza adeguata cooperazione istruttoria e senza considerare le circostanze allegate dal richiedente.

Il ricorrente avrebbe fatto valere la permanenza continuativa in Italia dal 1987, con ingresso all'età di dodici anni; l'uso della lingua italiana in sede di audizione; l'esistenza di attività formative e lavorative svolte in carcere (in cui, ristretto per aver commesso i reati di spaccio e furto, con pena cumulativa di otto anni e undici mesi di reclusione, egli aveva conseguito la licenza media, seguito un corso come alimentarista e svolto attività lavorativa per cinque anni); l'infortunio ad una gamba nel 2023 cui era seguito un periodo di non lavoro; la successiva ripresa dell'attività lavorativa regolare; l'esistenza di un contratto di locazione; l'attività nel terzo settore come interprete; le richieste di accesso agli atti per ottenere documentazione sul percorso detentivo e sull'infortunio.

2. Il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 19, comma 1.1, t.u.i., nonché degli artt. 3 d.lgs. 251/2007, 4 direttiva 2011/95/UE e 8 d.lgs. 25/2008, è in parte infondato e, ancora, per taluni profili, inammissibile, nei termini di seguito indicati.

Il Tribunale ha fondato il rigetto della protezione speciale su una pluralità di argomentazioni autonome, tra loro concorrenti.

Da una parte, infatti, il giudice del merito ha esaminato gli elementi allegati dal ricorrente in ordine alla permanenza in Italia, alle attività lavorative svolte, alla situazione abitativa, al percorso detentivo e all'infortunio subito, ritenendo che tali circostanze, pur considerate, non



integrassero un livello di radicamento effettivo idoneo a fondare una lesione del diritto alla vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Dall'altro lato, ha valorizzato la presenza di condanne definitive per reati di significativa gravità, ritenendo non esclusa la pericolosità sociale del ricorrente e disponendo l'acquisizione del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 4, comma 3, t.u.i.

Il ricorso non censura entrambi i profili della decisione.

In particolare, il proposto mezzo non attinge i passaggi argomentativi del decreto nei quali il Tribunale ha evidenziato che la presenza del ricorrente sul territorio nazionale è stata contrassegnata dalla commissione di numerosi reati, anche con l'utilizzo di diverse generalità (alias), e che tale profilo, singolarmente considerato, impediva di ritenere integrato il requisito dell'inserimento sociale effettivo richiesto dall'art. 19, comma 1.1, t.u.i.

Il ricorso non si confronta in tal modo con la valutazione del Tribunale secondo cui la pericolosità sociale non risultava esclusa, nonostante la durata del soggiorno e le attività svolte in carcere, e che tale elemento era ostativo al riconoscimento della protezione speciale.

Il Tribunale ha poi escluso la sussistenza di un radicamento effettivo del ricorrente, valorizzando, da un lato, la circostanza che, pur a fronte di una permanenza ultratrentennale in Italia sin dall'età di dodici anni, egli aveva presentato domanda di protezione internazionale soltanto il 14 marzo 2023, e, dall'altro, la limitata durata del rapporto di lavoro come comprovato dalle curate allegazioni, efficace dall'8 agosto 2025 al 31 dicembre 2025, ritenuto elemento recente e non idoneo, da solo, a dimostrare un inserimento sociale stabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, t.u.i.

Il ricorso non si confronta con la valutazione del Tribunale circa la tardività della domanda di protezione né con la pure ritenuta durata, contenuta, del rapporto di lavoro, né deduce alcunché quanto al profilo



della pericolosità sociale, che costituisce “ratio decidendi” autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto della protezione speciale, limitandosi a contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori e la valutazione del radicamento.

Il motivo è pertanto inammissibile, per mancata censura di tutte le “rationes decidendi”.

Il ricorso è altresì infondato nella parte in cui si limita a riproporre elementi già esaminati e congruamente valutati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni del richiedente, la documentazione prodotta e il certificato del casellario giudiziale acquisito ai sensi dell’art. 4, comma 3, t.u.i., dando conto del bilanciamento tra gli elementi di radicamento allegati e il profilo di pericolosità, ritenuto prevalente.

In tale cornice, giova richiamare il principio – ormai consolidato – affermato recentemente da Cass. 34166/2025, secondo cui la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, t.u.i., nel testo introdotto dal d.l. 130/2020, attribuisce rilievo diretto all’integrazione sociale e familiare del richiedente, da valutare in base alla natura ed effettività dei vincoli familiari, all’inserimento sociale, alla durata del soggiorno e ai legami con il Paese d’origine.

La norma, come chiarito da questa Corte, non richiede alcun giudizio di comparazione con le condizioni del Paese di provenienza, neppure nella forma attenuata della proporzionalità inversa.

Ne discende, in linea con il principio richiamato, che laddove il radicamento manchi o risulti meramente apparente, il giudizio comparativo diviene strutturalmente inutile.

La protezione speciale non può essere riconosciuta in assenza di un effettivo percorso di integrazione, poiché la norma fonda la tutela proprio sull’esistenza di un radicamento qualificato.



In un caso, come quello in esame, in cui il Tribunale ha ritenuto prevalente il profilo di pericolosità, l'assenza di un radicamento significativo esclude in radice la necessità di procedere a qualsiasi comparazione con la situazione del Paese d'origine.

Può formularsi il seguente principio di diritto: "In tema di protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, t.u.i, nel testo introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, l'integrazione sociale e familiare del richiedente costituisce il fulcro principale della valutazione giudiziale, da apprezzarsi in base alla natura ed effettività dei vincoli familiari, al grado di inserimento sociale, alla durata del soggiorno e ai legami con il Paese d'origine. Ne consegue che, in difetto di un radicamento effettivo, non vi è luogo ad alcun giudizio di comparazione con le condizioni del Paese di provenienza, neppure nella forma attenuata della proporzionalità inversa; e, in presenza di un profilo di pericolosità ritenuto prevalente, la protezione speciale deve essere esclusa per insussistenza del presupposto integrativo richiesto dalla norma".

D'altra parte, le circostanze indicate nel ricorso per cassazione come non considerate – attività nel terzo settore, richieste di accesso agli atti – non risultano dedotte nel giudizio di merito, sicché, evidenziando un ulteriore profilo di inammissibilità del proposto mezzo, non possono integrare una omissione valutativa imputabile al Tribunale.

Il motivo, nel suo complesso, deve essere pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, essendo il Ministero dell'interno rimasto intimato.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.



Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

